



## Nota su decreti direttoriali tax credit

**15 ottobre 2024**

Il 14 ottobre 2024 la DG Cinema del Ministero della Cultura ha pubblicato i decreti direttoriali previsti dall'art. 38, comma 1 del decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

In particolare si tratta di quattro testi:

1. il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3361, contiene le disposizioni in materia di requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni;
2. il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3362, contiene le disposizioni in materia di versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220 e, in particolare, dei benefici di cui all'art. 15 della legge citata. Per le modalità operative di versamento si invita a consultare la pagina dedicata del sito web della DGCA;
3. il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3363, contiene le disposizioni in materia di:
  - ulteriori disposizioni applicative e integrative relativamente ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica;
  - festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – opere cinematografiche;
  - festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – documentari;
  - festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – opere di animazione;
  - festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – cortometraggi;
4. il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3364, contiene le disposizioni in materia di:
  - primaria società di distribuzione cinematografica;
  - rendicontazione delle singole prestazioni eseguite dal service;
  - credito d'imposta massimo per singolo soggetto;
  - copertura finanziaria;
  - società di distribuzione cinematografica specializzate in documentari;
  - società di distribuzione cinematografica specializzate in opere di animazione;
  - società di distribuzione cinematografica specializzate in cortometraggi;
  - modalità di presentazione istanze e requisiti per l'idoneità;

- elementi e documentazione per la richiesta preventiva;
- elementi e documentazione per richiesta definitiva;
- elementi e documentazione per richiesta definitiva in assenza di preventiva.

Si evidenziano di seguito gli elementi migliorativi rispetto al decreto interministeriale del 10 luglio, ricordando come un decreto direttoriale non possa modificare o essere in contrasto con una norma di rango superiore. I decreti direttoriali hanno unicamente il compito di attuare disposizioni normative già adottate stabilendo criteri tecnici, regolamentando procedure operative o fornendo interpretazioni.

### **Primaria società di distribuzione**

Viene disciplinata la definizione di “primaria società di distribuzione cinematografica” avente codice Ateco 59.13. Il primo elemento di rilievo è legato al fatto che il codice Ateco può essere sia primario che secondario. Il decreto direttoriale stabilisce inoltre che le venti società sono da individuare per ciascuno dei due anni solari antecedenti l’anno di riferimento e non in riferimento al biennio. La somma quindi può dare (e probabilmente darà) un numero superiore di soggetti, secondo la previsione del MiC circa 25 società. A questo elenco si aggiungono elenchi di società di distribuzione specializzate in cortometraggi, documentari e animazione (con criteri di natura societaria, ossia società di capitali, e di capitale versato, pari a 10.000 € in caso di cortometraggi e documentari e 40.000 € in caso di animazione, e criteri minimi di esperienza), anche in questo caso con codice Ateco (primario o secondario) 59.13. Il tema delle società di nuova costituzione (ed equiparate) sarà regolamentato con un ulteriore decreto direttoriale che verrà pubblicato nei prossimi giorni.

**I cosiddetti prodotti di mercato dunque potranno accedere al tax credit utilizzando una gamma di distributori molto ampia e specializzata, con possibilità di accesso per le imprese di nuova costituzione, facendo di fatto decadere tutti i dubbi circa il contrasto della normativa con le disposizioni in materia di concorrenza.**

### **Eleggibilità contributi selettivi ante 2024 e contributi regionali**

Come noto si accede al tax credit produzione attraverso due strade: o come prodotto di qualità che ha ottenuto un contributo selettivo a partire dal 2024 o come prodotto di mercato.

Come illustrato nella premessa per rendere eleggibili i contributi selettivi ante 2024 e i contributi regionali ai fini dell’accesso come prodotto di qualità sarebbe stato necessario modificare il decreto di luglio. Si è quindi individuata la seguente soluzione.

Per i prodotti di mercato di imprese non ad elevata capacità produttiva e finanziaria le risorse private pari al 40% sono comprensive di producer fee e di spese generali nella misura complessiva del 15%. Le risorse private da dimostrare scendono dunque al 25% e possono essere composte da:

- a) apporto diretto del produttore comprovato da una lettera bancaria recente o estratto conto che dettaglia la liquidità disponibile sul conto (i fondi non devono dunque essere vincolati ma solo disponibili);
- b) apporto di eventuali produttori associati, anche da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi, comprovato dal relativo contratto o documentazione equivalente;
- c) risorse derivanti da sponsor, accordi di associazione in partecipazione, product placement, comprovate da relativi contratti o documentazione equivalente;
- d) pre vendite e vendite di diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera, ivi inclusi gli accordi sottoscritti con i fornitori di servizi di media audiovisivi e minimi garantiti accordati dalle società di distribuzione, comprovate da relativi contratti o documentazione equivalente;
- e) altri proventi, contabilizzati nel rispetto di corretti principi contabili e che hanno concorso alla formazione del risultato di esercizi precedenti ovvero sono destinati a concorrere alla formazione del risultato dell'esercizio in corso, finalizzati alla medesima opera per cui si richiede il credito d'imposta, **quali, ad esempio, contributi selettivi, contributi regionali, reinvestimento autorizzato di contributi automatici, sempre riferibili alla medesima opera;**
- f) deferrals non relativi ad autori o persone fisiche, per i quali va fornita la documentazione comprovante il differimento del pagamento delle spese indicate nel piano dei costi dell'opera.

E' chiaro dunque che i contributi selettivi ante 2024, i contributi regionali e il reinvestimento di contributi automatici acquisiscono valore per l'accesso al tax credit come prodotto di mercato, concorrendo alla copertura delle risorse private.

## **Circuitazione cinematografica**

Come da previsione del decreto tax credit, il decreto direttoriale contiene schemi semplificati alternativi di circuitazione cinematografica sia per quanto riguarda l'accesso tramite prodotto di mercato che tramite l'accesso selettivi.

I criteri originali sono quasi dimezzati.

*Opere cinematografiche di mercato*

### Requisiti decreto

- per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 300.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
- per le opere con un costo inferiore o pari a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 90.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 980 proiezioni in almeno 70 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;

### Requisiti alternativi decreto direttoriale

- per le opere con un costo complessivo di produzione superiore ad euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 300.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 600 proiezioni in almeno 80 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30
- per le opere con un costo complessivo di produzione inferiore ad euro 3.500.000, un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 90.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche

*Opere cinematografiche di qualità destinatarie di selettivi dal 2024 o di contributi sovranazionali nell'ambito di programmi del Consiglio Europeo o dell'Unione Europea*

### Requisiti decreto

- per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000: un investimento per la promozione non inferiore a euro 200.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
- per le opere con costo inferiore o pari a euro 3.500.000: numero minimo di proiezioni pari a 240 nell'arco di 3 mesi o, in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 1.500.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale cinema e audiovisivo e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo (circuitazione ex ORF).

### Requisiti alternativi decreto direttoriale

- per le opere con un costo complessivo di produzione superiore ad euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 200.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
- invariati i criteri per le opere con costo inferiore o pari a euro 3.500.000

Alle opere cinematografiche per le quali è presentata la richiesta definitiva in assenza della richiesta preventiva di credito di imposta, si applicano i requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti per le opere di qualità. **Quindi viene salvaguardato l'accesso a consuntivo al tax credit per tutte le opere, con i vincoli previsti per la categoria di qualità e le semplificazioni per la circuitazione ex ORF per i prodotti sotto 1.500.000 euro.**

Rimane confermato che l'obbligo di circuitazione non è inteso in termini di risultati ma di contenuti dell'accordo col distributore, che in seguito può comunicare al produttore eventuali elementi che impediscono il rispetto degli impegni contrattuali (ad esempio scarsa risposta del mercato, eventi eccezionali e imprevisti, ecc.).

Verrà pubblicato un decreto direttoriale con l'elenco dei festival di rilevanza internazionale ai fini del possesso del requisito di circuitazione per le opere cinematografiche con costo inferiore a 1.500.000 euro, per i documentari, per i cortometraggi e per le opere di animazione.

## **Certificazione**

Viene specificato che, al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dal 14 ottobre 2024, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo.

Tale requisito rappresenta una misura per contrastare potenziali abusi, ma implica anche un onere aggiuntivo per i revisori, che devono verificare con maggiore attenzione i dettagli di ogni spesa. L'indicazione obbligatoria del titolo dell'opera è una modifica che, pur rafforzando i controlli sui costi, aumenta il rischio di inammissibilità delle spese e impone ai certificatori di monitorare la corrispondenza dei documenti con il progetto cinematografico, onde evitare errori che potrebbero risultare in sanzioni o perdita di benefici.

Queste nuove restrizioni, pur mirate a limitare gli abusi nella gestione dei fondi cinematografici, richiedono ai revisori un elevato grado di specializzazione per interpretare e applicare correttamente la normativa. Il revisore dovrà avere una profonda conoscenza della struttura di un budget cinematografico, comprendendo non solo le singole voci, ma anche la loro classificazione e la corretta collocazione all'interno delle categorie contabili previste. Non basta più, infatti, limitarsi alla verifica ex post delle spese: il revisore dovrà valutare attentamente ogni dettaglio, dalla natura della fattura alla coerenza con il progetto, assicurandosi che ogni documento riporti l'indicazione del titolo dell'opera e che i fornitori risiedano in Italia.

Sarà indispensabile verificare che le spese rispettino i limiti imposti per il personale e che siano conformi alle tabelle retributive del CCNL, monitorando inoltre che tutte le transazioni riportino in modo chiaro il nome del progetto nei bonifici e che rientrino nei tetti di spesa definiti dal decreto.

Di fatto, il revisore diventa una figura chiave nella gestione nel controllo a consuntivo dei costi di produzione, con il compito di verificare che ogni spesa sia sostenuta, documentata e rispettosa dei limiti stabiliti. L'obiettivo del decreto è chiaro: prevenire abusi e garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo trasparente e conforme alle normative.

Un'altra importante novità introdotta riguarda l'introduzione di sanzioni pecuniarie significative per le certificazioni infedeli, con multe che possono variare da 10.000 a 50.000 euro per ciascun atto di certificazione non veritiera. Questo inasprimento delle pene rappresenta un segnale chiaro del legislatore: le certificazioni devono essere accurate e veritiere, senza eccezioni. Tale misura pone i revisori di fronte alla necessità di una diligenza superiore.

Alla luce di queste modifiche, i revisori legali e le società di revisione che operano nel settore audiovisivo dovranno acquisire competenze specifiche su aspetti come la gestione del budget cinematografico, la classificazione delle spese e le normative relative ai fondi pubblici per il cinema. La conoscenza delle dinamiche produttive diventa fondamentale per comprendere a fondo la natura dei costi e per garantire una certificazione che rispetti sia i requisiti normativi che quelli di trasparenza imposti dal decreto. Per alcuni revisori, queste nuove responsabilità potranno sembrare impegnative, ma rappresentano anche un'opportunità per specializzarsi e differenziarsi, offrendo un valore aggiunto alle produzioni in qualità di consulenti economici proattivi e parte integrante della pianificazione finanziaria del progetto.

Inoltre, il decreto introduce modifiche riguardanti la struttura dei compensi per le attività di certificazione. Per più incarichi sulla stessa opera, è prevista la possibilità di un compenso unico conforme all'articolo 21 del DM 140/2012.

Secondo tale regolamento, gli onorari variano in base al valore complessivo dell'opera: dallo 0,80% al 1% per importi fino a un milione di euro, dallo 0,50% allo 0,70% per importi compresi tra 1 e 3 milioni di euro, e dallo 0,025% allo 0,050% per valori superiori a 3 milioni di euro.

Questa struttura dei compensi mira a contenere i costi di certificazione, pur garantendo una retribuzione adeguata alla complessità del progetto, e spinge i revisori a bilanciare l'impegno richiesto con la remunerazione, il che rende cruciale la loro capacità di gestione economica e ottimizzazione delle risorse.

Il decreto n. 3361/2024 offre inoltre maggiore flessibilità per i progetti con costi inferiori a 3,5 milioni di euro, consentendo una riduzione fino al 30% dei compensi per i certificatori. Questo incremento della flessibilità rappresenta un allentamento rispetto al limite del 25% introdotto dal precedente decreto per progetti fino a 3 milioni di euro. Tale disposizione può ridurre i costi complessivi di certificazione per le produzioni più piccole, ma richiede ai revisori di operare all'interno di margini economici più stretti, bilanciando le risorse per garantire una certificazione accurata e conforme alle norme.

Per evitare problemi e tagli sui costi ammissibili, ogni società di produzione sarà chiamata a investire in formazione finanziaria interna o ad avvalersi di consulenti esterni specializzati nella gestione e nel controllo dei costi. Questo tipo di monitoraggio continuo e accurato durante la fase di produzione, infatti, non può essere delegato al revisore contabile, il quale deve mantenere un ruolo autonomo e deontologicamente indipendente. Affidarsi a figure specializzate nel controllo concomitante della spesa consentirà alle produzioni di rispettare i nuovi requisiti normativi senza compromettere l'accesso ai fondi e benefici fiscali. I revisori, dal canto loro, potranno così operare con maggiore trasparenza, garantendo un controllo ex post privo di conflitti d'interesse e allineato ai principi di correttezza professionale richiesti dalla normativa vigente.

Il decreto introduce cambiamenti significativi nel processo di certificazione dei costi per le produzioni cinematografiche, rendendo il ruolo del revisore più centrale e complesso. Con nuove norme volte a rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle spese, i revisori devono

ora affrontare sfide legate alla verifica dettagliata di ogni documento e al rispetto dei nuovi requisiti. Queste modifiche, pur rappresentando un onere maggiore, offrono ai revisori l'opportunità di specializzarsi ulteriormente nel settore cinematografico, contribuendo a un uso più responsabile e conforme delle risorse pubbliche. Le produzioni dovranno investire in competenze specifiche per evitare errori e assicurarsi l'accesso ai benefici di stato.

(Fonte: <https://cinefoinsights.substack.com/p/nuove-regole-per-la-certificazione>)

### **Altri elementi di rilievo regolamentati**

Viene regolamentato il caso dei service, vietando il caso di sub-contrattazione e prevedendo l'obbligo di dimostrare le spese sul territorio (attraverso una serie di elementi come codice fiscale del personale, contratti ecc.).

Per quanto riguarda il costo di registi, sceneggiatori e attori il limite massimo di 240.000 € va inteso per singola prestazione, con esclusione dei diritti di immagine che vanno quantificati a parte.

E' contenuta in uno specifico decreto direttoriale anche la tabella dei contributi per spese istruttorie relativi al solo tax credit produzione. Verrà pubblicata una ulteriore tabella relativa ai contributi per spese istruttorie dei selettivi. La tabella è suddivisa per tipologia di opera e fasce di costo come richiesto dall'Associazione e come da parere del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo. I contributi non potranno essere rendicontati.

Rimane confermato la diminuzione all'80% dell'aiuto pubblico imposta da Ministero dell'Economia per una questione di compatibilità con gli aiuti di Stato. In questo caso il 20% restante dovrebbe secondo il Ministero essere coperto da producer fee e spese generali. Il quadro è il seguente. Limiti di intensità d'aiuto: 50% del costo dell'opera audiovisiva, innalzato a 60% per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al 100% per coproduzioni con Paesi DAC, all'80% per opere difficili. In allegato la lista dei paesi DAC redatta dall'OCSE.

### **Conclusioni**

CNA Cinema e Audiovisivo esprime soddisfazione per la pubblicazione dei Decreti direttoriali in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva da parte del Ministero della Cultura.

Nel clima di protesta e di polemica sempre più duro degli ultimi mesi, a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 10 luglio 2024, la nostra Associazione ha continuato a lavorare con il Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Borgonzoni e la DG Cinema con un modello di concertazione fattivo e propositivo, per spiegare le istanze delle micro, piccole e medie imprese indipendenti di produzione cinematografica e audiovisiva del nostro Paese e individuare soluzioni condivise.

I decreti direttoriali consentiranno di salvaguardare decine e decine di imprese indipendenti che stanno sul mercato, desiderano crescere e continuare a produrre contenuti difendendo e promuovendo l'eccezione e la diversità culturale e industriale del nostro Paese. Sarà necessario per le imprese comprendere le nuove regole, accrescere le proprie competenze e avere capacità di adattamento, un percorso sul quale CNA Cinema e Audiovisivo sarà come sempre al fianco dei propri associati.

In particolare, sono da apprezzare le soluzioni già condivise nei diversi incontri delle ultime settimane che riguardano il tema della distribuzione, i modelli semplificati di circuitazione cinematografica, la composizione delle risorse private e il riconoscimento dei contributi selettivi, regionali o del reinvestimento dei contributi automatici ai fini dell'accesso al tax credit.

Il sistema non è perfetto ma siamo certi della disponibilità dell'Amministrazione a monitorarne gli effetti e a procedere ad eventuali ulteriori aggiustamenti che si rendessero necessari.

Continuiamo a credere fermamente che il modello di intervento più efficace per un'associazione imprenditoriale si fondi su un approccio che privilegia il dialogo e la collaborazione per raggiungere obiettivi condivisi. La concertazione implica un confronto continuo tra le parti, basato su un equilibrio di interessi e sul rispetto reciproco dei ruoli. Da un lato, l'associazione rappresenta le istanze delle imprese, portando alla luce le esigenze e le sfide del mondo produttivo; dall'altro, la pubblica amministrazione compie lecite scelte politiche.

In questi mesi abbiamo cercato di evitare contrapposizioni sterili e di promuovere soluzioni praticabili e sostenibili che tengano conto sia delle necessità delle imprese sia degli obiettivi di controllo della spesa imposti dal Ministero dell'Economia e di revisione e aggiornamento della normativa.